



NOTAIO
ROSSELLA SANNONER

Numero di Repertorio 45424/di Raccolta 14968

Atto costitutivo di società cooperativa

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di dicembre in Foggia nel mio studio alla via Vincenzo Della Rocca 38 innanzi a me dottoressa Rossella SANNONER Notaio in Foggia iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera sono presenti:

= DE PADOVA Rita, nata a Foggia il 20 maggio 1955, domiciliata in Foggia alla Via Giuseppe Federico Valerio

codice fiscale DPDRTI55E60D643B, di cittadinanza italiana, la quale interviene al presente atto in proprio che in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della

FONDAZIONE SINISCALCO CECI EMMAUS ETS, fondazione di diritto italiano con sede in Foggia alla Via Manfredonia KM 2,1 SNC, codice fiscale 00167090711, REA FG - 203401, PEC siniscalco-ceciemmaus@pec.it, in esecuzione di delibere del Consiglio di amministrazione in data 04 dicembre 2024 e 11 dicembre 2024

= RUBINO Michelangelo, nato a Foggia il 24 gennaio 1966, domiciliato in Troia via Giuseppe Di Vittorio n.6 codice fiscale RBNMHL66A24D643B, di cittadinanza italiana il quale interviene al presente atto in proprio e in qualità di Vice Presidente e legale rappresentante della società cooperativa GANDALF CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - società cooperativa sociale, società costituita in Italia con sede legale in Foggia al Viale Giovanni Gentile n. 95, codice fiscale/partita IVA e numero di iscrizione al Registro Imprese di Foggia 03118020712 pec: gandalfscsfoggia@pec.it in esecuzione di delibere del Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2024 e in data 02 dicembre 2024

= RUGGIERO Raffaele, nato a Foggia il 15 maggio 1955, domiciliato in Foggia alla strada statale 89 metri 195840 il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante della

'ASSOCIAZIONE COMUNITÀ SULLA STRADA DI EMMAUS, associazione di diritto italiano civilmente riconosciuta, con sede legale in Foggia alla Strada statale per Manfredonia KM 8, codice fiscale 01548610714 già iscritta al n.381 del Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato presso la Regione Puglia (e già n.33 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Foggia) 01548610714, REA FG-140099, PEC emmausfoggia@pec.it, in esecuzione di delibera del Consiglio direttivo in data 21 novembre 2024

= DE MASO Antonio Salvatore, nato a Torremaggiore il 12 giugno 1970, domiciliato in San Paolo di Civitate alla Via C. Colombo n. 46, codice fiscale DMSNNS70H12L273W, di cittadinanza italiana

= PADOIN Anna, nata a Vittorio Veneto il 6 agosto 1996, domiciliata in Manfredonia piazza salvo D'Acquisto n.4B codice fiscale PDNNNA96M46M089J di cittadinanza italiana

= GRAMAZIO Giovanni, nato a Foggia il 19 novembre 1970, domi-

Registrato a Foggia
il 18 dicembre 2024
al n.23625
Serie 1T

ciliato in Foggia alla Via Michele Carchia n. 34, codice fiscale GRMGNN70S19D643N, di cittadinanza italiana

= DI FELICE Giuseppe, nato a Rignano Garganico il 29 maggio 1958, domiciliato in Foggia alla Via Ruggiero Grieco n. 37, codice fiscale DFLGPP58E29H287A, di cittadinanza italiana;

= AURACHER Maximilian, nato in Germania nella città di Stuttgart, il 4 marzo 1992, domiciliato in Foggia via Suor Maria Celeste Crostarosa n.13 codice fiscale RCHMML92C04Z112G di cittadinanza italiana

I componenti della cui identità personale io Notaio sono certa mi dichiarano esatti i dati riportati in epigrafe e mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Tra la FONDAZIONE SINISCALCO CECI EMMAUS ETS, la società GANDALF CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - società cooperativa sociale, 'ASSOCIAZIONE COMUNITÀ SULLA STRADA DI EMMAUS, De Padova Rita, Rubino Michelangelo, Gramazio Giovanni, Di Felice Giuseppe, Auracher Maximilian, Padoin Anna De Maso Antonio Salvatore come costituiti e rappresentati è costituita una società cooperativa impresa sociale retta dalle norme del Codice Civile sulle società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione:

"IL SOLE PER TUTTI - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE Società Cooperativa Impresa Sociale"

La sede della società è in Foggia

Ai soli fini della iscrizione nel Registro delle Imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo della società è in Via Manfredonia KM 2,1 SNC

La durata della Cooperativa è fissata sino al trentuno dicembre duemilanovantanove

La cooperativa ha scopo mutualistico, svolge la sua attività senza fini di speculazione privata, ha la qualifica di impresa sociale perchè esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento degli utenti, dei lavoratori e di ogni altro soggetto interessato alla sua attività in conformità al dettato del D. Lgs. 112/2017.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e opera senza fine di lucro con l'obiettivo di perseguire l'interesse generale della comunità, e di fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai membri o soci o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile nella disponibilità della cooperativa stessa.

Si ispira ai principi del decentramento e della localizzazio-

ne della produzione energetica, dell'utilizzo e della produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, democratico, cooperativo, resiliente e basato sulla produzione e sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili.

La Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, fornendo loro beni e servizi utili a ottenere la valorizzazione e l'incentivazione economica dell'energia elettrica autoconsumata.

La Cooperativa si propone altresì di operare in campo sociale al fine di promuovere il contrasto alla povertà energetica.

La Cooperativa promuove e supporta progetti e attività locali secondo l'approccio della green community, per il rafforzamento dei legami tra soggetti e comunità, anche attraverso attività di solidarietà, di contrasto alle fragilità e alle povertà, di sostegno e rafforzamento della coesione interna e di generazione di nuovo capitale sociale.

La cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali. In questo modo essa persegue l'interesse generale di aumentare efficienza energetica a livello domestico e produttivo e di contribuire a combattere la povertà energetica e sociale mediante la riduzione dei consumi e la calmierazione delle tariffe di fornitura attraverso la produzione locale, l'autoconsumo diffuso e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La comunità energetica costituita in forma di cooperativa ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, queste siano PMI e la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale), è autonoma ed effettivamente controllata dai soci.

La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi, paritetici, società, associazioni, consorzi che svolgono attività e servizi integrativi, a fini prioritari di aggregazione di organismi mutualistici e associativi, che concorrano, anche in nome e per conto dei propri associati, al raggiungimento delle finalità della Cooperativa. Il tutto strutturalmente al conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti con-

sentiti dalla legge. La Cooperativa in particolare potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Per raggiungere lo scopo mutualistico e solidaristico di cui all'articolo 3 la Cooperativa si prefigge di esercitare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 2 D. Lgs. 112/2017:

a) Interventi e servizi coerenti con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del d. lgs. 112/2017;

b) produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché la cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e le Regole Operative adottate con DD 22/2024;

c) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla cooperativa stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n.318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD 22/2024), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

d) il controllo della gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella propria disponibilità curando tutti gli adempimenti di legge previsti al riguardo e sottoscrivendo con terzi fornitori i contratti all'uopo necessari;

e) la sottoscrizione di accordi con soci operatori prosumer o soci operatori produttori, o con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, per l'acquisizione della disponibilità degli impianti stessi, anche al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;

f) la sottoscrizione di accordi con soci operatori o terzi per l'acquisizione della disponibilità di aree, spazi, immo-

bili utili all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

g) l'accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o tramite aggregazioni, secondo quanto consentito dal d.lgs. 199/2021 alle comunità di energia rinnovabile;

h) la gestione, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, della comunità energetica rinnovabile;

i) la promozione di progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, volti anche alla valorizzazione del territorio e alla capacità di proteggere e accrescere il benessere dei cittadini, il capitale sociale locale, la valorizzazione dei beni comuni, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;

j) lo sviluppo di progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili propri o per terzi allo scopo di creare cooperative energetiche locali ecosostenibili;

k) lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore

tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva

gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici;

l) la promozione di forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;

m) l'ideazione, sviluppo e partecipazione alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio

di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

n) la promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e

l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici;

o) la promozione di forme di condivisione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili;

p) lo svolgimento di operazioni di acquisto o vendita di energia da fonti rinnovabili, nell'interesse dei

soci, nel rispetto delle disposizioni e della regolamentazione tecnica di riferimento;

q) la fornitura di servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e

fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;

r) la promozione e formazione per produttori o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico, informando attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardan-

ti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;

s) la realizzazione di iniziative e sottoscrizione di accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici o privati volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per la fornitura o l'ampliamento di una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

t) l'educazione a un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

u) la promozione della partecipazione alla vita della Cooperativa e alle scelte strategiche da parte dei soci;

v) lo sviluppo di programmi software idonei a consentire:

a. una razionale compravendita di energia elettrica;

b. risparmi energetici;

w) la partecipazione a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale

x) la realizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

y) l'erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Balance Service Provider.

La Cooperativa ha per oggetto prevalente la costituzione e gestione di comunità energetica rinnovabile, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 31 e 32 del D. Lgs. 199/2021 e relative disposizioni attuative. Più precisamente, la cooperativa ha lo scopo di costituire una o più configurazioni per la condivisione dell'energia (Comunità Energetica Rinnovabile) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite. A tal fine la Cooperativa potrà realizzare, acquistare o ricevere, a qualsiasi titolo, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da parte di terzi. L'energia prodotta dagli impianti in gestione della Cooperativa è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo ovvero per la condivisione con i membri della Comunità energetica facente capo alla Cooperativa, secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 199/2021, del DM MASE 414

del 7.12.2023 e della Dd 22/2024. L'energia prodotta può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile. La Cooperativa può altresì svolgere attività volte alla produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da

parte dei Soci, promuovere interventi integrati di domotica e/o di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici dei propri Soci.

La Cooperativa, anche avvalendosi delle prestazioni di propri associati, nella realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali di cui all'art. 31, comma 1 D. Lgs. 199/2021 e del DM 414 del 7.12.2023 e nell'ambito della componente solidaristica delle proprie finalità, potrà svolgere a favore di propri soci, membri e cittadini delle aree locali in cui opera la comunità tutti i servizi nel dettaglio descritti nell'art.4 dello statuto dell'ente

In via strumentale rispetto alle attività di interesse generale, la Cooperativa potrà altresì esercitare:

1. progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;
2. provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura e un regolare servizio alle migliori condizioni di mercato ai propri soci o soggetti terzi;
3. svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
4. svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;
5. eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;
6. eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
7. assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alla manutenzione e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;
8. curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;
9. sviluppare e gestire, anche attraverso l'ausilio di sistemi digitali, servizi per ottimizzare e certificare i

dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica;

10. sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile; e-car sharing.

11. promuovere e/o gestire attività formative e educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e il risparmio energetico;

12. favorire e promuovere, anche associandosi, la collaborazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;

13. partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature e impianti, compresa l'acquisizione in disponibilità, la costruzione, l'acquisto di immobili, fabbricati, beni mobili, superfici, terreni, aree, attrezzature e impianti, anche atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, Nuove norme in materia di società cooperative e sue eventuali norme modificative e integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.

La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul

mercato, in particolare in caso di svolgimento di attività a-

analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate o iscritte in appositi albi o elenchi. Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Pertanto la società cooperativa ai sensi dell'art.2512 c.c.

- si avvale prevalentemente nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci

- si avvale prevalentemente nello svolgimento della propria attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi ed avvalersi anche della prestazioni lavorative di non soci.

Sarà cura dell'organo amministrativo documentare ai sensi dell'art.2523 cod.civ. la condizione di prevalenza della mutualità.

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero di quote sociali del valore non inferiore nè superiore ai limiti di legge.

I componenti come costituiti e rappresentati dichiarano di sottoscrivere in danaro ciascuno una quota sociale del valore nominale di euro venticinque e centesimi zero e centesimi zero per cui il capitale sociale sottoscritto iniziale ammonta ad euro duecentocinquanta e centesimi zero

Il primo esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre duemilaventiquattro

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri investito dei poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione secondo quanto previsto dall'art.32 dello statuto sociale.

Avendo preso atto della dichiarazione presentata di inesistenza a proprio carico di cause di ineleggibilità previste dall'art.2382 C.C., richiamato dall'art.2475 C.C., e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, vengono nominati a comporre il primo Consiglio di Amministrazione i signori

il socio DE PADOVA Rita, nata a Foggia il 20 maggio 1955, domiciliata in Foggia alla Via Giuseppe Federico Valerio

codice fiscale DPDRTI55E60D643B, di cittadinanza italiana,

alla carica di Presidente

il socio PADOIN Anna, nata a Vittorio Veneto il 6 agosto 1996, domiciliata in Manfredonia piazza salvo D'Acquisto n.4B codice fiscale PDNNNA96M46M089J di cittadinanza italiana alla carica di Vice Presidente

il socio RUBINO Michelangelo, nato a Foggia il 24 gennaio 1966, domiciliato in Troia via Giuseppe Di Vittorio n.6 codice fiscale RBNMHL66A24D643B, di cittadinanza italiana

Consigliere

i quali tutti dichiarano di accettare la nomina e che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione durerà in carica tre esercizi e scadrà alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo allo ultimo esercizio della sua nomina.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, spetta la legale rappresentanza della società cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio secondo quanto previsto dall'art.38 dello statuto della società

Viene nominato Sindaco unico avente i requisiti di cui all'art.2397 comma 2 e 2399 C.C. il dottor ZIMEO Eugenio, nato a San Severo il giorno 11 dicembre 1965, domiciliato in San Severo al Viale G. Matteotti n. 29, iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 74886 D.M. 08-06-1999.

Ove ricorrano i presupposti di legge il Sindaco Unico è investito anche del controllo contabile

Il Sindaco unico durerà in carica tre esercizi e scadrà alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo allo ultimo esercizio della sua nomina.

L'organizzazione ed il funzionamento della cooperativa sono disciplinati dallo statuto sociale che previa lettura da me Notaio datane ai componenti che lo approvano si allega al presente atto sotto la lettera A

Le spese del presente atto e conseguenti formalità ed adempimenti ammontano ad un importo globale approssimativo di euro duemila e centesimi zero sono assunte dalla Associazione Comunità sulla Strada di Emmaus che in persona del suo legale rappresentate accetta di sostenerle

Il presente atto è stato da me Notaio letto ai componenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà. Consta di tre fogli scritti in parte con mezzo elettronico sotto la mia direzione da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su dieci pagine intere e fin dove vedesi della undicesima e viene sottoscritto alle ore diciannove e minuti cinque

Firmato in originale

Rita De Padova

Michelangelo Rubino

Giuseppe Di Felice

Antonio Salvatore Di Maso

Maximilian Auracher

Anna Padoin

Giovanni Gramazio

Ruggiero Raffaele

Rossella Sannoner (impronta del sigillo)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Foggia la Società Cooperativa denominata "Il Sole per Tutti COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE Società Cooperativa Impresa Sociale".

La cooperativa si costituisce quale comunità energetica rinnovabile e opera in applicazione del D.lgs. n. 199 del 8 novembre 2021, dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e le Regole Operative adottate con DD 22/2024, nonché del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di amministrazione, trasferire la sede sociale nel territorio del Comune e istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2099 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - FINALITÀ - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico e solidaristico)

La Cooperativa esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento degli utenti, dei lavoratori e di ogni altro soggetto interessato alla sua attività in conformità al dettato del D. Lgs. 112/2017.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità e opera senza fine di lucro con l'obiettivo di perseguire l'interesse generale della comunità, e di fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali ai membri o soci o alle aree locali in cui opera la comunità, e non quello di ottenere profitti finanziari,

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile nella disponibilità della cooperativa stessa.

Si ispira ai principi del decentramento e della localizzazione della produzione energetica, dell'utilizzo e della produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato, promuovendo un modello energetico sostenibile, demo-

cratico, cooperativo, resiliente e basato sulla produzione e sulla condivisione di energia da fonti rinnovabili.

La Cooperativa persegue, con scopo mutualistico, la funzione sociale di consentire ai soci, consumatori e/o produttori di energia, l'accesso, nei modi previsti dall'ordinamento, a forme di autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, fornendo loro beni e servizi utili a ottenere la valorizzazione e l'incentivazione economica dell'energia elettrica autoconsumata.

La Cooperativa si propone altresì di operare in campo sociale al fine di promuovere il contrasto alla povertà energetica.

La Cooperativa promuove e supporta progetti e attività locali secondo l'approccio della green community, per il rafforzamento dei legami tra soggetti e comunità, anche attraverso attività di solidarietà, di contrasto alle fragilità e alle povertà, di sostegno e rafforzamento della coesione interna e di generazione di nuovo capitale sociale.

La cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali. In questo modo essa persegue l'interesse generale di aumentare l'efficienza energetica a livello domestico e produttivo e di contribuire a combattere la povertà energetica e sociale mediante la riduzione dei consumi e la calmierazione delle tariffe di fornitura attraverso la produzione locale, l'autoconsumo diffuso e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La comunità energetica costituita in forma di cooperativa ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, queste siano PMI e la partecipazione alla Comunità Energetica Rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale), è autonoma ed effettivamente controllata dai soci.

La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi, paritetici, società, associazioni, consorzi che svolgono attività e servizi integrativi, a fini prioritari di aggregazione di organismi mutualistici e associativi, che concorrano, anche in nome e per conto dei propri associati, al raggiungimento delle finalità della Cooperativa. Il tutto strutturalmente al conseguimento del proprio oggetto sociale e nei limiti consentiti dalla legge. La Cooperativa in particolare potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza

e tutela del movimento cooperativo.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per raggiungere lo scopo mutualistico e solidaristico di cui all'articolo 3 la Cooperativa si prefigge di esercitare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 2 D. Lgs. 112/2017:

- a) Interventi e servizi coerenti con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del d. lgs. 112/2017;
- b) produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, nonché la cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42bis, DL 162/2019 e gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e le Regole Operative adottate con DD 22/2024;
- c) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla cooperativa stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD 22/2024), è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- d) il controllo della gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella propria disponibilità curando tutti gli adempimenti di legge previsti al riguardo e sottoscrivendo con terzi fornitori i contratti all'uopo necessari;
- e) la sottoscrizione di accordi con soci operatori prosumer o soci operatori produttori, o con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, per l'acquisizione della disponibilità degli impianti stessi, anche al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;
- f) la sottoscrizione di accordi con soci operatori o

terzi per l'acquisizione della disponibilità di aree, spazi, immobili utili all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

g) l'accesso a tutti i mercati dell'energia elettrica direttamente o tramite aggregazioni, secondo quanto consentito dal d.lgs. 199/2021 alle comunità di energia rinnovabile;

h) la gestione, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, della comunità energetica rinnovabile;

i) la promozione di progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, volti anche alla valorizzazione del territorio e alla capacità di proteggere e accrescere il benessere dei cittadini, il capitale sociale locale, la valorizzazione dei beni comuni, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;

j) lo sviluppo di progetti di comunità energetiche da fonti rinnovabili propri o per terzi allo scopo di creare cooperative energetiche locali ecosostenibili;

k) lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici;

l) la promozione di forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;

m) l'ideazione, sviluppo e partecipazione alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

n) la promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici;

o) la promozione di forme di condivisione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili;

p) lo svolgimento di operazioni di acquisto o vendita di energia da fonti rinnovabili, nell'interesse dei soci, nel rispetto delle disposizioni e della regolamentazione tecnica di riferimento;

q) la fornitura di servizi nel settore energetico, anche operando in qualità di Energy Service Company e fornendo beni e servizi di miglioramento dell'efficienza energetica;

r) la promozione e formazione per produttori o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico, informando attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social me-

dia riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;

s) la realizzazione di iniziative e sottoscrizione di accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici o privati volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per la fornitura o l'ampliamento di una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione degli associati;

t) l'educazione a un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;

u) la promozione della partecipazione alla vita della Cooperativa e alle scelte strategiche da parte dei soci;

v) lo sviluppo di programmi software idonei a consentire:

a. una razionale compravendita di energia elettrica;

b. risparmi energetici;

w) la partecipazione a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale

x) la realizzazione di convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

y) l'erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Balance Service Provider.

La Cooperativa ha per oggetto prevalente la costituzione e gestione di comunità energetica rinnovabile, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 31 e 32 del D. Lgs. 199/2021 e relative disposizioni attuative. Più precisamente, la cooperativa ha lo scopo di costituire una o più configurazioni per la condivisione dell'energia (Comunità Energetica Rinnovabile) ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, nonché le relative disposizioni attuative tra cui il DM MASE 414 del 7.12.2023 e il Dd 22/2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite. A tal fine la Cooperativa potrà realizzare, acquistare o ricevere, a qualsiasi titolo, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da parte di terzi. L'energia prodotta dagli impianti in gestione della Cooperativa è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo ovvero per la condivisione con i membri della Comunità energetica facente capo alla Cooperativa, secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 199/2021, del DM MASE 414 del 7.12.2023 e della Dd 22/2024. L'energia prodotta può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile. La Cooperativa può altresì svolgere attività volte alla produzione di altre forme di e-

nergia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Soci, promuovere interventi integrati di domotica e/o di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici dei propri Soci.

La Cooperativa, anche avvalendosi delle prestazioni di propri associati, nella realizzazione di benefici ambientali, economici e sociali di cui all'art. 31, comma 1 D. Lgs. 199/2021 e del DM 414 del 7.12.2023 e nell'ambito della componente solidaristica delle proprie finalità, potrà svolgere a favore di propri soci, membri e cittadini delle aree locali in cui opera la comunità anche

i. interventi e servizi sociali (lett. a, art. 2, D. Lgs. 112/2017);

ii. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, art. 2, D. Lgs. 112/2017);

iii. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lett. f, art. 2, D. Lgs. 112/2017);

iv. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale (lett. i, art. 2, D. Lgs. 112/2017);

v. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lett. l, art. 2, D. Lgs. 112/2017);

vi. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q, art. 2, D. Lgs. 112/2017).

La cooperativa potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante propri associati o terzi:

i. promozione e la collaborazione nell'ambito dell'attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e accademiche, su tematiche coerenti con il proprio oggetto sociale;

ii. stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

iii. individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee

iv. supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

v. pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri entri territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

vi. promozione dell'attività della cooperativa, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

vii. adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della cooperativa;

viii. organizzazione di servizi accessori o complementari alla distribuzione elettrica;

ix. prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

In via strumentale rispetto alle attività di interesse generale, la Cooperativa potrà altresì esercitare:

1. progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;

2. provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura e un regolare servizio alle migliori condizioni di mercato ai propri soci o soggetti terzi;

3. svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;

4. svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;

5. eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;

6. eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;

7. assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alla manutenzione e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;

8. curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi,

la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo, altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;

9. sviluppare e gestire, anche attraverso l'ausilio di sistemi digitali, servizi per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica;

10. sviluppare e gestire infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e ibridi, architetture, tecnologie abilitanti, componenti e sistemi per la mobilità sostenibile; e-car sharing.

11. promuovere e/o gestire attività formative e educative, corsi, seminari, convegni e conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività atta a garantire la crescita culturale e professionale dei soci e delle popolazioni della zona in cui la Società svolge l'attività, anche per far conoscere, sensibilizzare e diffondere presso l'opinione pubblica l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e il risparmio energetico;

12. favorire e promuovere, anche associandosi, la collaborazione con altre cooperative, associazioni, comunità e qualsiasi altro soggetto e/o aggregazione che, per natura o finalità, sia coerente con gli scopi della Cooperativa, creando una rete di collegamento e cooperazione con persone fisiche, enti e associazioni locali, nazionali e internazionali, divenendo anche centro di consulenza e promuovendo scambi tra i propri soci e le altre reti;

13. partecipare a progetti di ricerca con obiettivi coerenti all'oggetto sociale.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature e impianti, compresa l'acquisizione in disponibilità, la costruzione, l'acquisto di immobili, fabbricati, beni mobili, superfici, terreni, aree, attrezzature e impianti, anche atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale

nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, Nuove norme in materia di società cooperative e sue eventuali norme modificative e integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.

La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, in particolare in caso di svolgimento di attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del Codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché il rapporto sociale, sono regolati secondo il principio di non discriminazione, di cui all'art. 8 D. Lgs. 112/2017.

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I requisiti dei soci saranno stabiliti da un apposito regolamento interno che verrà predisposto dall'organo amministrati-

vo e approvato dall'assemblea. Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che appartengono a una delle seguenti categorie:

socio cooperatore consumatore: cliente finale che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione (POD) che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica;

socio cooperatore produttore: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione, intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto;

socio cooperatore prosumer: cliente finale che, in quanto tale, preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità e che, di conseguenza, coincide con il titolare del punto di connessione (POD) che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica che produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo essendo intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste;

socio lavoratore che mette a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nell'ambito delle prestazioni di lavoro disponibili e rese necessarie per la realizzazione delle attività della Cooperativa, inclusi i lavoratori svantaggiati così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017;

soci finanziatori e sovventori, sia persone fisiche che giuridiche, di cui al successivo Titolo IV;

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

I soci cooperatori saranno suddivisi con regolamento da adottarsi con delibera dell'organo amministrativo in categorie a seconda della configurazione di autoconsumo diffuso di appartenenza ai sensi del d.lgs. 199/2021 (le "Configurazioni"), in base alla Cabina Primaria di riferimento. La Configurazione di appartenenza di ciascun socio sarà determinata a seconda della Cabina Primaria cui è connesso

(i) del punto di connessione bidirezionale (contemporaneamente di immissione e di prelievo) ovvero

(ii) del punto di connessione in prelievo ovvero

(iii) del punto di connessione in immissione puro, di cui è titolare ciascun socio.

Fermo restando che i soci possono appartenere ad una sola categoria rappresentativa della Configurazione, nel caso in cui i soci siano titolari di più punti di connessione, connessi a diverse Cabine Primarie, al momento dell'iscrizione il socio potrà scegliere la categoria di appartenenza ovvero, in difetto di scelta, sarà assegnato alla categoria corrispondente alla Cabina Primaria in cui è titolare di più punti di connessione.

I soci cooperatori, con l'adesione alla cooperativa, conferiscono mandato a quest'ultima quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Pertanto, la cooperativa, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle configurazioni ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii.

La cooperativa, tramite l'organo amministrativo, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

La cooperativa assicura, tramite l'organo amministrativo, che i soci cooperatori, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n. 22/2024, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla cooperativa.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, assoggettati a liquidazione giudiziale, non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, nonché le imprese private che esercitano in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica né le imprese private che non siano PMI.

I soci della comunità mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

Possono far parte della Cooperativa tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

b) i codici identificativi, i codici dei punti di connessione (POD) e della loro relativa ubicazione e la tipologia, se socio consumatore o prosumer;

c) gli impianti o le sezioni di impianti di produzione la cui energia prodotta e immessa nella rete e non direttamente auto consumata rilevi nella comunità energetica ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa, se socio produttore o prosumer;

d) copia dell'ultima bolletta dell'energia elettrica ai

fini della stima del consumo di energia elettrica durante

l'anno solare, qualora non accessibili attraverso canali istituzionali;

e) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

f) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Se trattasi di società, associazioni o enti la domanda di ammissione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:

h) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;

i) i codici ATECO prevalenti dell'attività economica svolta e la dichiarazione che la partecipazione alla Cooperativa in quanto comunità energetica non costituisce l'attività commerciale o industriale principale e che il codice ATECO è diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;

j) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

k) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

l) nel caso di impresa, la dichiarazione attestante la natura di PMI;

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e la sostenibilità dell'attività economica svolta e degli interessi mutualistici dei soci.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissio-

ne di nuovi soci.

Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, oltre alla quota minima sociale sottoscritta e alla tassa di ammissione, un'eventuale ulteriore somma da determinarsi dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento del sovrapprezzo. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione del libro soci.

Ai fini dell'adesione alla categoria in qualità di soci cooperatori, è necessario avere i requisiti di cui alle norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42 bis, DL 162/2019 e il d.lgs. 199/2021 e i relativi provvedimenti attuativi, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, per far parte della comunità energetica, oltre a fornire i dati necessari per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e dare mandato alla cooperativa per la costituzione e gestione della/e Configurazione/i, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. e) del TIAD, individuandola quale delegata responsabile del riparto dell'energia condivisa e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D. Lgs 199/2021.

Art. 8 (Diritti e doveri dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

1. della quota sociale;
2. dell'eventuale tassa di ammissione, ove prevista dalla Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;
3. del sovrapprezzo ove eventualmente previsto dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) alla produzione o sottoscrizione della documentazione necessaria ai fini dell'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, nonchè al rispetto degli adempimenti indicati dalla disciplina di riferimento e dalle relative disposizioni tecniche di attuazione;

d) se cliente finale, ad autorizzare l'acquisizione e l'utilizzo dei dati e delle misure relative alla fornitura di energia elettrica afferente ai propri punti di connessione ai fini della determinazione dell'energia condivisa;

e) se produttore o prosumer, all'esercizio di ciascun/a

impianto/UP sulla base di un accordo sottoscritto con la cooperativa per le finalità della comunità energetica e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento, salvo l'eventuale conferimento alla cooperativa di specifico mandato per sottoscrivere il contratto di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete dai relativi impianti;

f) al pagamento dei corrispettivi dovuti per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso secondo quanto previsto da apposito regolamento interno;

g) al pagamento di eventuali corrispettivi dovuti per l'acquisto, a prezzi più vantaggiosi, di beni e servizi erogati dalla Cooperativa nell'ambito dell'oggetto sociale al fine di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera;

h) se socio cooperatore produttore a contribuire, dalle somme ricavate dall'impianto, alle spese gestionali della Cooperativa scaturenti dallo svolgimento delle attività sociali. In caso di pluralità di soci cooperatori produttori la contribuzione si intende pro-quota.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente, incluse quelle rilevanti ai fini dell'appartenenza a una categoria di soci cooperatori e quelle relative alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Ai soci cooperatori si riconosce di partecipare alla redistribuzione di quanto ottenuto dalla Comunità energetica a

titolo di incentivo assicurando in ogni caso che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'All. 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione e sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 9 (Riparto degli incentivi e dei corrispettivi)

Spetta alla Cooperativa ripartire tra i soci cooperatori quanto incassato a titolo di contributo per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a titolo di corrispettivo per l'energia elettrica immessa nella rete e non auto consumata.

E' il Consiglio di amministrazione il soggetto delegato per il riparto dell'energia condivisa.

La Cooperativa disciplina in apposito regolamento interno tempi e modalità per il riparto ai soci cooperatori di quanto incassato.

La Cooperativa è tenuta ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i soci consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, il socio cooperatore può recedere in qualsiasi momento.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per il rapporto mutualistico con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Per l'esercizio del diritto di recesso è dovuto il pagamento di un corrispettivo, equo e proporzionato, da determinarsi sulla base di criteri indicati in apposito regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 12 (Esclusione del socio)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che, con la sua condotta, dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

I soci esclusi per i motivi indicati nelle precedenti lettere a), b) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale determinata sulla base di criteri indicati in apposito regolamento, tenuto conto degli investimenti sostenuti dalla cooperativa per consentire al socio l'accesso all'autoconsumo diffuso di energia prodotta da fonti rinnovabili.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui agli articoli 14 e 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 14 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del soprapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-

sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 Codice Civile.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentati designati dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a €. 50,00.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte con le seguenti modalità:

- a. almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b. il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

2. all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad esse applicabili.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di amministrazione provvederà a indicarne altro gradito, dando facoltà al Consiglio di Amministrazione di acconsentire al recesso del socio sovventore nei limiti fissati dalla legge.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori. In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei so-

ci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 19 (Delibera di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi e il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;

d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;

2 voti oltre 5.000,01 euro e fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;

3 voti oltre 10.000,01 euro e fino a 20.000,00 euro di capitale sottoscritto;

4 voti oltre 20.000,01 euro e fino a 30.000,0 euro di capitale sottoscritto;

5 voti oltre 30.000,00 euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 3 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

Art. 21 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-

to dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Società è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote del valore nominale minimo di €. 25,00. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 50,00;
2. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;
3. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'articolo 8;
4. dalla riserva straordinaria;
5. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto dello scioglimento.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del Codice civile.

Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o a mezzo PEC, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nell'articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio cooperatore è libero di tra-

sferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 24 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrativo in conformità delle norme di legge, la sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della Relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Data la natura di Impresa sociale l'organo amministrativo provvederà, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia, il bilancio sociale, di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., entro il 30 giugno di ogni anno.

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla eventuale ripartizione dei ristorni e sulla destinazione dell'eventuale utile annuale destinandolo:

- 1) una quota non inferiore alla misura prevista dalla legge al fondo di riserva legale;
- 2) una quota pari alla misura stabilita dalla legge alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 art. 11;
- 3) una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- 4) una eventuale quota da distribuire ai soci cooperatori quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima, idonea a consentire alla cooperativa il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- 5) una eventuale quota da distribuire ai soci finanziatori e sovventori nel rispetto della misura massima consentita dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- 6) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art. 12, legge 904/77 destinato ai fini mutualistici.

In caso di perdite l'assemblea potrà deliberare per la loro

copertura, secondo i modi previsti dalla legge.

Art. 25 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente (ivi compreso quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/2017) nonché dalle disposizioni del presente statuto.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni). Dovrà inoltre tenersi conto del limite previsto dall'art. 3, co. 2, lett. b).

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- c) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
- d) procede all'eventuale nomina dei sindaci, del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sen-

si dell'articolo 25 del presente statuto;

g) approva gli eventuali regolamenti interni, incluso quello di cui all'articolo 9;

h) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

2. la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3. le altre materie indicate dalla legge.

Art. 28 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre 10 giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni

Art. 30 (Voto e intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti secondo i parametri previsti per i soci sovventori all'articolo 20.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 20.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal

loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza dal Vicepresidente, e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentati designati dai soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. In ogni caso ai soci sovventori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo dell'organo amministrativo.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, possesso di pluriennale esperienza nel settore cooperativo e nei settori di attività della società, o il possesso di specifici titoli professionali e/o abilitativi.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 112/2017;
- coniugi, parenti o affini dei componenti dell'organo di controllo e/o revisione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o statuto è espressamente riservata all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della Cooperativa e delle sue attività e formula i regolamenti interni.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) convoca l'assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- b) delibera la partecipazione ad aste pubbliche ed a licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventive, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti;
- c) conferisce procure generali e speciali ferme restando le facoltà attribuite al presidente quale legale rappresentante;
- d) assume e licenzia il personale fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- e) dà l'adesione della Società Cooperativa agli enti ed organismi previsti dall'art. 4;
- f) definisce i programmi dell'attività sociale, potendo nominare direttori tecnici e direttori dei lavori, stabilen-

done le mansioni;

- g) delibera sull'organico e può nominare responsabili di ogni ordine e grado e comitati dei servizi;
- h) delibera su tutte le materie di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4;
- i) delibera sulla fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter, ultimo comma c.c. da sottoporre all'assemblea;
- j) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- k) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative da sottoporre all'assemblea;
- m) il trasferimento della sede sociale nel comune
- n) l'ammissione di nuovi soci;
- o) le determinazioni in ordine al recesso dei soci;
- p) l'autorizzazione alla cessione delle azioni dei soci;
- q) la decisione in ordine all'esclusione dei soci;
- r) le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici;
- s) l'obbligo di redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.
- t) delega il ruolo spettante alla cooperativa di delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022, il DM MASE 414 del 7.12.2023 e delle Regole Operative adottate con DD 22/2024, nonché il ruolo di referente spettante alla cooperativa ai sensi dell'art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii., in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- u) approva, per ciascuna Configurazione i regolamenti per l'utilizzo degli importi pagati alla cooperativa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, e delle Regole Operative approvate con DD n. 22/2024 (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata), previo parere favorevole del Comitato di Gestione di riferimento;
- v) approvare il regolamento tipo per l'utilizzo degli importi pagati alla cooperativa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi gli art. 8, 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023, e il DD 22/2024 (le tariffe incentivanti e il contributo per la valorizzazione dell'energia e-

lettrica autoconsumata), in mancanza di adozione di Regolamento di Configurazione specifico;

w) assicura un'adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM del 07/12/2023 n.414 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 del D.D. MASE n. 22/2024, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla cooperativa;

x) assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale all'Allegato 1 del DM n.414 del 07/12/2023 (Appendice B delle Regole Operative adottate con DD n. 22/2024) (la "Quota Eccedentaria"), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Art. 34 (Presidente del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella prima riunione, elegge il Presidente e il Vice Presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 35 (Convocazioni e delibere del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È compito del Presidente, al momento della convocazione della riunione, definire nella convocazione le modalità della sua tenuta (in presenza o videoconferenza o entrambe).

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di amministrazione.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio di amministrazione)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione o dal Socio più anziano, in caso di mancanza del Collegio Sindacale.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea determinare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017, i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nei limiti delle deleghe a esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a estranei, con l'osservanza delle norme legi-

slative vigenti al riguardo.

Art. 39 Collegio Sindacale (Nomina e requisiti)

La cooperativa procede alla nomina di un Sindaco unico o di un Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci sovventori. L'assunzione della carica di sindaco è comunque subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza normativamente previste.

L'assemblea nomina il presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art. 40 (Funzioni e poteri)

Il Sindaco Unico o il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 2,3,4,11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, co. 3, del codice civile.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effet-

tuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il collegio sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 41 (Controllo contabile)

Ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 10, comma 5, del D. Lgs. 112/2017,

il controllo contabile spetta al **Sindaco Unico** o al Collegio Sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatoria ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria l'attribuzione del controllo contabile a un revisore o a una società di revisione.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il collegio sindacale, ove nominato, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

Qualora, in alternativa all'incarico al Collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al Registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 quinquies, co. 1, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono

conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2409-sexies del Codice Civile.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 42 (Clausola compromissoria)

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la cooperativa, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o tra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente.

Ai fini del comma 1, l'espressione "soci" e l'espressione "membri" di organi sociali vanno intese come riferite anche a coloro che stati soci e a coloro che sono stati componenti di organi sociali e che siano attori o convenuti di una controversia la quale, nonostante sorga posteriormente alla cessazione della loro condizione di soci o di membri di organi sociali, pur sempre sia relativa all'attività sociale o alla interpretazione o esecuzione del presente statuto con riguardo al periodo durante il quale detti soggetti erano soci o componenti di organi sociali.

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il Tribunale competente in relazione alla Regione.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 23, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;

a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo. Lettera d), e della remunerazione e non ancora corrisposta;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del Codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Qualora l'ingresso di nuovi soci, compresi quelli alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6, determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la coo-

perativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

Firmato in originale

Rita De Padova

Michelangelo Rubino

Giuseppe Di Felice

Antonio Salvatore Di Maso

Maximilian Auracher

Anna Padoin

Giovanni Gramazio

Ruggiero Raffaele

Rossella Sannoner (impronta del sigillo)

